

che il giudice investito della questione aveva rilevato:

- che il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, commi 51 e seguenti della legge n.92/2012 può essere proposto avverso le ordinanze di rigetto o accoglimento dell'opposizione,
- che nel caso in esame si trattava di una ordinanza di mutamento del rito, come tale non autonomamente impugnabile;
- che la predetta ordinanza non aveva comunque contenuto decisorio;
- che, ove il procedimento fosse stato trattato con rito diverso, ciò non avrebbe dato causa ad alcuna nullità;
- che, infine, la parte interessata non aveva neppure dedotto il concreto pregiudizio derivante dalla celebrazione del giudizio con rito ordinario piuttosto che con il rito di cui alla L.92/2012.

Avverso detto iter motivazionale la ha opposto le seguenti censure:

- l'ordinanza impugnata riveste oggettivo contenuto decisorio, avendo statuito sulla infondatezza della domanda proposta ex art. 18 L.300/1970, e non può essere ritenuta revocabile dal giudice che l'ha emessa;
- le ordinanze emesse a seguito della fase sommaria del rito previsto dalla L.92/2012 sono suscettibili di costituire cosa giudicata, alla stessa stregua della convalida di sfratto o del decreto ingiuntivo;
- il provvedimento di mutamento del rito non si riferiva alla impugnativa di licenziamento proposta ex art. 18 della L.300/1970, ma riguardava la diversa domanda avanzata ex art. 8 della legge 604/1966.

La ha dunque lungamente argomentato nel merito sulla sussistenza del requisito dimensionale nonché sulla manifesta infondatezza del motivo di recesso e ha insistito nelle conclusioni già formulate con il ricorso avanzato in fase sommaria.

La si è costituita e ha resistito all'opposizione.

All'udienza del 25 giugno 2014 la causa è stata posta in decisione.

Il reclamo è infondato.

Oggetto dell'opposizione proposta in primo grado, è, infatti, l'ordinanza emessa il 21 novembre 2013 con la quale il giudice della fase urgente ha così deciso: " dispone che il procedimento sia trattato con il rito ordinario del lavoro e fusesse per discussione l'udienza del 15 maggio 2014 con termine per l'integrazione della documentazione fino a 30 giorni prima".

Si tratta, come si è affermato nella sentenza qui reclamata, di un provvedimento di mutamento del rito, che, come tale, non è idoneo a pregiudicare la decisione della causa poiché è sempre revocabile o modificabile e, comunque, non è impugnabile.

E' stato ripetutamente affermato che il provvedimento che decide sul rito mantiene dette caratteristiche (non impugnabilità, modificabilità e revocabilità) anche quando la questione di rito dipenda dalla soluzione di questioni incidenti ai fini della decisione: cfr. Cass., 1538/1997; Cass., 5174/2001; Cass.; 23891/2006; Cass., 19345/2007, secondo cui "l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa promossa con il rito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario".

E' opportuno riportare i passaggi della sentenza citata, nella quale si legge: "Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento che non è impugnabile con ricorso per Cassazione a sensi dell'art. 111 Cost. Va preliminarmente dato atto che il ricorrente non impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna con regolamento di competenza, ben conoscendo che la tema di competenza "interna", ossia di ripartizione del lavoro tra Giudice del lavoro e Giudice ordinario, non è ipotizzabile il regolamento suddetto. Il ricorrente, muovendo invece dal presupposto di un contenuto decisorio dell'ordinanza, la impugna per Cassazione in ragione della



regola costituzionale della impugnabilità generale per violazione di legge delle "sentenze". L'art. 427 cod. proc. civ., applicabile anche in appello, a proposito del passaggio del rito speciale al rito ordinario, dispone che quando il Giudice rileva che una causa promossa secondo il rito del lavoro riguarda una causa ordinaria, se essa rientra nella sua competenza dispone la regolarizzazione tributaria e la trattiene. Altrimenti la rimette con ordinanza al Giudice competente fissando un termine per la riassunzione. Nella specie, poiché il giudice va identificato con la Corte di Appello di Bologna, che rimane competente anche in via ordinaria, la causa, ove fosse risultata che essa riguardava un rapporto giuridico ordinario, doveva essere iratenuata previa regolarizzazione con le disposizioni fiscali. Si è invece ritenuto di rimetterla al Presidente per l'assegnazione ad una sezione ordinaria, previa "riassunzione" la quale per vero non è prevista dalla legge, rimanendo il processo presso lo stesso Giudice. Si rileva inoltre che l'ordinanza impugnata motiva la rimessione al Prima Presidente con le risultanze del processo, vale a dire con le acquisizioni di merito, piuttosto che con il contenuto della domanda, il "quid adspiciendum", che determina la competenza (Cass. 3.3.2000.2368). Nel presente grado del giudizio è peraltro decisivo la considerazione che l'ordinanza impugnata non ha il contenuto dichiarato che il ricorrente le attribuisce. Infatti, proprio perché si tratta di provvedimento di rimessione al Presidente, quanto esposto nella motivazione vale soltanto a giustificare la convinzione del collegio che nella specie non si tratti di rapporto di lavoro subordinato o coordinato, ma nulla vieta al giudice che in via ordinaria giudicherà il merito di ribaltare la decisione e ritenere, ad esempio, che sia sussistito un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero un rapporto di lavoro "tout court", senza che ciò sia precluso dalla ordinanza oggi in discussione, dovrà purimenti essere decisa la questione circa il carattere preclusivo della transazione sopra ricordata. Contro la decisione di merito e contro l'ordinanza "de qua" potrà essere proposta impugnazione".

Applicando le considerazioni sopra esposte al caso di specie ne deriva che l'ordinanza in esame, con la quale il giudice della fase urgente ha rimesso la causa davanti a sé ritenendo applicabile il rito processuale del lavoro e non il rito di cui alla L.92/2012, non riveste alcun contenuto decisivo relativamente al punto del requisito dimensionale, non potendosi - alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte - in alcun modo considerare quale decisione suscettibile di passare in giudicato sulla questione preliminare di merito atinente al processo ed esaminata ai soli fini del rito applicabile, questione che potrà essere nuovamente e autonomamente rivalutata in sede di decisione.

Rileva inoltre la Corte - come osservato nella decisione qui impugnata - che, anche se il processo fosse celebrato e definito con l'adozione del rito ordinario, l'errore di rito non comporterebbe in nessun caso la nullità degli atti compiuti con la disciplina processuale errata.

In coerenza con l'orientamento sopra riportato, invero, la Corte di Cassazione è altresì costante nel ritenere che "nel caso in cui una causa promossa nelle forme stabilite per le controversie in materia di lavoro riguardi un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. (nella specie, opposizione ad ordinanza - ingiunzione relativa alla irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sull'assunzione), la omissione del mutamento di rito di cui all'art. 427 cod. proc. civ. non costituisce motivo di nullità o, come tale, non è suscettibile di impugnazione (Cass. 3217/2001).

Si è osservato, invero, che gli atti processuali compiuti con il rito non appropriato possono comportare nullità (e conseguente possibilità di impugnazione) soltanto quando il rito incida sui poteri e facoltà delle parti nell'esercizio del diritto di difesa ovvero sul regime delle prove (Cass. 11418/93; Cass., 19942/2008), caso non ricorrente nell'ipotesi in esame, dal momento che il rito ordinario del lavoro è caratterizzato da un regime processuale di piena salvaguardia dei diritti citati; né



può validamente sostenersi che detti diritti possano essere pregiudicati dalla omissione della fase sommaria del rito di cui alla L.92/2012, caratterizzato, di per sé, dalla assunzione soltanto degli "atti di istruzione indispensabili".

La giurisprudenza del Supremo Collegio ha pertanto sempre ribadito che "l'introduzione di un processo con forme diverse da quelle sue proprie non comporta, di per sé, il rigetto della domanda per motivi di mena procedurale, ma solo la possibilità che, a seguito di eccezione di parte od anche di rilievo officioso, lo stesso processo proseguiva, previo mutamento di rito, secondo diverse regole processuali, e si concluda con sentenza nel merito ovvero con sentenza in rito, ove l'errore abbia inciso sul rispetto di termini perentori. Peraltro, l'omesso cambiamento del rito, per quanto obbligatorio, non spiega di per sé effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla e può essere impugnata, deducendo l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale come motivo di impugnazione, soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per avere inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa" (Cass. 13751/2003; Cass., 10030/1998); che, quindi "l'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass., 24361/2013; Cass., 11903/2008)".

Correttamente, quindi, il primo giudice ha rilevato che, nel caso in esame, l'odierna reclamante non avesse dedotto alcunché riguardo allo specifico pregiudizio subito per effetto del disposto mutamento del rito.

A ciò obietta la ... di non aver indirizzato la propria impugnazione avverso l'ordinanza di mutamento del rito, ma avverso il provvedimento di natura decisoria che avrebbe respinto la domanda di reintegra nel posto di lavoro.

Prospetta in tal modo la reclamante l'ipotesi di una separazione di processi, l'uno, proseguito con il rito ordinario, di impugnazione del licenziamento con la richiesta delle tutele ex art. 8 della L.604/1966 e l'altro, incardinato con il rito speciale di cui alla L.92/2012, avente ad oggetto la diversa domanda di applicazione dell'art. 18 della L.300/70.

Ciò infatti adombra la ... allorché conclude " pienamente ammissibile appare, ai sensi dell'art.1, comma 51, L.92/2012, l'opposizione proposta dall'odierna reclamante avente ad oggetto il solo capo dell'ordinanza contenente il rigetto delle domande principali, fondate sull'art.18 S.L. e non anche il suindicato provvedimento ordinatorio di mutamento del rito, avente riguardo alle sole domande subordinate di tutela obbligatoria".

Rileva la Corte che di separazione dei giudizi potrebbe concretamente parlarsi se, provvedendo in via definitiva in ordine alla domanda proposta ex art. 18 L. 300/1970, e respingendola espressamente, il giudice della fase urgente avesse poi emesso i provvedimenti per l'ulteriore prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di applicazione delle tutele di cui all'art. 8 della legge n.604/1966.

In proposito si osserva che, ai fini della qualificazione di una sentenza come definitiva parziale, si ritiene indispensabile l'adozione di un provvedimento espresso di separazione dei giudizi, come previsto dall'art. 279, secondo comma, n.5 epc (Cass., SS.UU.9941/2011).

Orbene, dalla semplice lettura dell'ordinanza emessa a seguito della fase urgente non può in alcun modo evincersi l'esistenza di un provvedimento di separazione, neppure implicito.



Nella fattispecie in esame il giudice ha infatti statuito applicando la regola del mutamento del rito e disponendo per la prosecuzione davanti a sé dell'intero processo (" dispone che il procedimento sia trattato con il rito ordinario del lavoro e fissa per discussione l'udienza del 15 maggio 2014 con termine per l'integrazione della documentazione fino a 30 giorni prima ").
Inoltre, in ordine alla rilevata assenza del requisito dimensionale è stata ripetutamente utilizzata la formula " allo stato degli atti " (ritenuto che non può essere posta in dubbio allo stato degli atti, l'esistenza della unità produttiva in Roma...non può neanche, sempre allo stato degli atti, essere posto in discussione che la ricorrente fosse alle dipendenze della unità produttiva.), ed ulteriore conferma del contenuto non certamente decisivo del provvedimento in discussione, come già ampiamente osservato.
Si impone, dunque, la reiezione del reclamo.
La novità della questione costituisce eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Respinge il reclamo e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma 25 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Intesa

IL PRESIDENTE

Intesa

CORTE DI APPELLO DI ROMA	
Sezione Lavoro e Previdenza	
DEPOSITATA IN DATA 07/06/2014	
oppd	7 LUG 2014
IL PUGILATO GIUDICARIO	
Narina (Cuzucoli)	